



**Repubblica italiana**  
**La Corte dei conti**  
**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente	
Andrea BALDANZA	Consigliere (relatore)	
Marco VILLANI	Consigliere	
Luigi DI MARCO	Consigliere	
Antonio DANDOLO	Consigliere	nella
Giovanni GUIDA	Primo Referendario	Camera di consiglio

del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";
- vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;
- vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;
- vista la deliberazione n. 16/2019/INPR, del 14 febbraio 2019, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2019";
- vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 gennaio 2019, n. 3;
- vista la nota protocollo n. 1262 del 5 febbraio 2019, con la quale il Dirigente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, stante il mancato insediamento del Consiglio delle

Autonomie Locali (CAL), ha inoltrato la richiesta di parere del Comune di Giulianova (TE) alla Sezione regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

vista l'ordinanza del 22 marzo 2019, n. 12/2019, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, successivamente integrata con le ordinanze del 25 marzo 2019, n. 13/2019 e del 27 marzo 2019, n. 14/2019;

udito il relatore, Cons. dott. Andrea BALDANZA;

#### **FATTO**

Con nota protocollo n. 188 del 4 gennaio 2019, il Commissario del Comune di Giulianova (TE) ha richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), per il tramite del Consiglio regionale dell'Abruzzo, l'inoltro alla Sezione regionale di un'istanza di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il dirigente del Consiglio regionale dell'Abruzzo - Affari della presidenza e legislativi, atteso il mancato insediamento del CAL ha comunque inoltrato, con nota del 5 febbraio 2019, protocollo n. 1262, la richiesta di parere *"per poter dare eventuale seguito"* alla medesima.

Il Commissario del Comune di Giulianova (TE), chiede alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti di pronunciarsi in merito all'applicazione dell'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Detta disposizione ha legittimato *"per il triennio 2018-2020 ... al fine di valorizzare le professionalità interne, l'attiva[zione], nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, [di] procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001"*.

La norma citata non preciserebbe in quale misura le progressioni verticali erodano *"il budget assunzionale di quel particolare anno [ossia se] solo per il differenziale economico tra la categoria di provenienza e quella di destinazione ... oppure se la verticalizzazione consuma la facoltà assunzionali per il costo pieno della posizione di destinazione"*. Ove si assuma detta ultima interpretazione, il Commissario del Comune di Giulianova (TE) chiede se *"il passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore possa essere considerata come cessazione con [conseguente] computo nella facoltà assunzionale dell'esercizio successivo"*.

#### **DIRITTO**

La richiesta in esame deve ritenersi ammissibile in quanto proposta dal rappresentante legale dell'Amministrazione comunale. L'assenza del preliminare vaglio da parte del Consiglio delle Autonomie Locali non integra circostanza sufficiente per rendere inammissibile la richiesta di parere.

La questione attiene altresì alla materia della contabilità pubblica, come dimostrano le pronunce delle altre Sezioni regionali sul punto e, in parte, citate di seguito.

In via preliminare deve precisarsi che la possibilità disciplinata per il triennio 2018-2020 dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, costituisce una facoltà per l'Amministrazione e non certamente un obbligo. In tema di progressioni verticali, la *"Corte*

*costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate"* (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2002, n. 373). Deve quindi dedursi che laddove l'amministrazione intenda procedere a progressioni verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell'esercizio finanziario.

Mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione. Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall'altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi, come sopra premesso, equipollente ad un'assunzione tout court. Di conseguenza l'importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all'entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito. In conformità con tale assunto si è già pronunciata la Sezione regionale del controllo della Campania, affermando che *"il riferimento espresso nella normativa è al numero dei posti ... tal denominatore deve essere posto in relazione con i posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite"* (Corte dei conti Campania, parere 17 dicembre 2018, n. 140/2018/PAR).

Atteso che le progressioni verticali implicano una novazione del rapporto di lavoro, costituisce assunto pacifico che, in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi una vacanza di organico (cfr. sul punto Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 20 novembre 2008, n. 90/2008/PAR).

#### **P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta formulata dal Commissario del Comune di Giulianova (TE), con nota protocollo n. 188 del 4 gennaio 2019.

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo per l'inoltro al CAL, nonché al Commissario del Comune di Giulianova (TE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019.

L'Estensore  
F.fo Andrea BALDANZA

Il Presidente  
F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 28 marzo 2019  
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto  
F.to Lorella GIAMMARIA